

**COMUNE DI IGLESIAS****DISCIPLINARE DI GARA**

PROCEDURA DI GARA EUROPEA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI «REALIZZAZIONE DEL SITO DI RACCOLTA NELLA VALLE DEL RIO SAN GIORGIO IN LOCALITÀ CASA MASSIDDA – LOTTO FUNZIONALE 1» DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO - FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 PIANO TERRITORIALE SULCIS IGLESIENSTE - AZIONE 1.4 “BONIFICA DI SITI DA DESTINARE A NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE”.
CUP E12H20000480001 - CUP: E59D16002030002 – CIG BC9EFD94FD.

PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 2528 del 04/08/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare i lavori avente ad oggetto la «*Realizzazione del sito di raccolta nella valle del rio San Giorgio in località Casa Massidda – Lotto funzionale 1*» conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 24 novembre 2025 recante «*Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento dei lavori per interventi edili*», e di cui ai «*Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali*» di cui al d.m. 5.08.2024 e al decreto correttivo 11.09.2025, e richiamati espressamente dall’art. 14 del Capitolato speciale e contenuti in dettaglio nella relazione CAM allegata al progetto posto a base di gara.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” (nel prosieguo, anche Codice o Codice dei contratti), dalle disposizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto (di seguito, per brevità, CSA), dagli altri elaborati di progetto, dal bando e dal presente disciplinare di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, e con la facoltà di esame delle offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti (cd. inversione procedimentale), ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

La documentazione di gara è stata redatta anche nel rispetto del principio del “non arrecare danno significativo” all’ambiente (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH). Tutte le misure ed il progetto selezionato debbono essere sottoposti alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: ex ante, in itinere, ex post. Il principio del DNSH è stato codificato all’interno della disciplina europea – Regolamento UE 852/2020 – ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinante per l’accesso ai finanziamenti di cui al “Programma Nazionale Just Transition Fund”. Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovvero una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo). Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (approvata con Circolare 32/2021, e successivamente aggiornata con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 e con la Circolare del 13 aprile 2024 n. 22) per il rispetto del principio del DNSH. L’appalto dovrà quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa che qui si intende integralmente richiamata e negli atti di gara. Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate anche le indicazioni riportate nella Scheda Tecnica allegata alla documentazione di gara e, più precisamente, nella “scheda n. 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la

costruzione/rinnovamento di edifici”.

E' stata garantita, inoltre, l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (*Climate Proofing*), ai sensi dell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 1060/2021.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.

La documentazione tecnica posta a base di gara, è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 24/07/2026 e validata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Codice dal Responsabile Unico del Progetto.

Ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis e dell'allegato I.3 del Codice, il presente bando è pubblicato nel rispetto del termine di tre mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, intervenuta in data 24/07/2026.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo proroghe.

La Stazione appaltante è il Comune di Iglesias, con sede in Iglesias Via Isonzo n. 7, cap 09016, Telefono: 0781274200, c.f.: 00376610929, Posta elettronica: protocollo.comune.iglesias@pec.it; indirizzo Internet: <http://www.comune.iglesias.ca.it>

Il luogo di esecuzione è Iglesias, codice NUTS ITG2H

Il CIG è il seguente BC9EFD94FD.

I CUP sono i seguenti: E12H20000480001 - E59D16002030002.

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'Ing. Alessandro Mulas, mail: alessandro.mulas@comune.iglesias.ca.it

Il Direttore dei lavori è Ing. Luigi Albert.

1. PIATTAFORMA

1.1 La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito anche Piattaforma), secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute sul portale della Centrale Acquisti <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle istruzioni che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, presenti all'interno della stessa Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e sul portale della Centrale Acquisti <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE)

oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

1.4 Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 84 ed 85 del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- GUUE;
- Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- Sito istituzionale della stazione appaltante: <http://www.comune.iglesias.ca.it>

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare di gara:

- 1) Bando di gara;
- 2) Schema di contratto;
- 3) Schema di domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative (ALL. A);
- 4) Documento di gara unico europeo (ALL. B);
- 5) Dichiarazione assenza di conflitto di interessi partecipante (ALL. C);
- 6) Dichiarazione assenza di conflitto di interessi titolare effettivo (ALL. D);
- 7) Dichiarazione anti pantouflage (ALL. D 1);
- 8) Dichiarazione titolare effettivo (ALL. E);
- 9) Attestazione rispetto principi DNSH (ALL. F);
- 10) Modulo offerta economica (ALL. G);
- 11) Patto di integrità (ALL. H);
- 12) Codice di comportamento dei dipendenti (ALL. I);
- 13) Scheda n. 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici (ALL. L);
- 14) Relazione iniziale DNSH;
- 15) Check list rispetto DNSH - Campi Base;
- 16) Elaborato IGL.PE.LF1.GEN.ECO.07 - Tipologie Omogenee delle Lavorazioni (TOL);
- 17) Istruzioni iscrizione CAT e istruzioni per la compilazione del DGUE;
- 18) Il progetto esecutivo con i relativi allegati scaricabili nell'area "ATTI" del portale della Centrale Acquisti <https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://www.comune.iglesias.ca.it> e sulla Piattaforma al seguente link: <https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione "Chiarimenti", e sul sito istituzionale <http://www.comune.iglesias.ca.it>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti

in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell'amministrazione digitale”), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n.82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione ambientale delle aree minerarie di Campo Pisano, Monte Agruxau, Seddas Moddizis attraverso la rimozione dei minerari e mineralurgici derivanti dalle attività minerarie e della loro sistemazione in un apposito Sito di Raccolta, ubicato in Iglesias, località Casa Massida.

Il presente appalto è costituito da un unico lotto poiché i lavori sono strettamente interdipendenti tra loro e, pertanto, la suddivisione avrebbe comportato un'eccessiva difficoltà di esecuzione dell'appalto da un punto di vista tecnico. Inoltre, l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per diversi lotti, avrebbe rischiato seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto in modo unitario e coordinato, e ciò non sarebbe stato conforme al principio del risultato vista anche la necessità di realizzare celermente i lavori in vista dell'avvio di una successiva e connessa opera.

L'importo dell'appalto ammonta ad € 41.429.721,57, esclusa IVA, oltre ai costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. pari a € 1.942.008,53, non soggetti a ribasso.

I lavori sono **“parte a corpo e parte a misura”** ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera m) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'importo a base di gara **comprende** i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 5.638.683,86 calcolati sulla base dei criteri ed elementi indicati nell'Allegato “IGL.PE.LF1.GEN.ECO.03.3 Incidenza Manodopera”. **I costi della manodopera non sono ribassabili** se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente **F012 - Edilizia Industria**.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. In tal caso, ai sensi dell'art. 5, dell'allegato I.01, per consentire di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, **gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.**

Le lavorazioni oggetto del presente appalto appartengono alle seguenti categorie generali e specializzate, con i seguenti relativi importi. La lavorazione prevalente è la OG-12.

LAVORI A BASE DI GARA				
CAT.	DESCRIZIONE	LAVORI	LAVORI	%
		A MISURA	A CORPO	
OG-3	Strade, autostrade, ponti, ...	2 007 441,50 €	-	4,85

OG-8	Opere fluviali, di difesa, ...	3 736 755,14 €	-	9,02
OG-12	opere e impianti di bonifica e protezione ambientale	13 384 786,66 €	-	32,31
OG-13	Opere di ingegneria naturalistica	6 045 145,44 €	-	14,59
OS-1	Lavori in terra	11 822 528,69 €	-	28,54
OS-20b	Indagini geognostiche	-	59 231,74 €	0,14
OS-21	Opere strutturali speciali	1 773 374,70 €	2 600 457,70 €	10,56
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA		38 770 032,13 €	2 659 689,44 €	100
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA 41.429.721,57 € OLTRE ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI A 1.942.008,53€				
OPZIONE CAPPING ART. 120 COMMA 1 LETT.A)				
OG-12	opere e impianti di bonifica e protezione ambientale	5 038 588,37 €	-	-
TOTALE OPZIONE ART. 120 COMMA 1 LETT.A)		5 038 588,37 €	-	-
TOTALE OPZIONE ART. 120 COMMA 1 LETT.A) 5 038 588,37 € OLTRE ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI A 555.048,25€				
QUINTO D'OBLIGO ART.120 COMMA 9 D.LGS. 36/2023				
-	Quinto d'obbligo	8 674 346,02 €	-	-
TOTALE QUINTO D'OBLIGO ART.120 COMMA 9 D.LGS. 36/2023		8 674 346,02 €	-	-
TOTALE VALORE STIMATO APPALTO 57.639.712,74€				

L'appalto è finanziato da risorse regionali nonché dal programma nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 Piano territoriale Sulcis Iglesiente – Azione 1.4 “Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche” - CUP E12H20000480001 - CUP: E59D16002030002.

Sul valore del contratto di appalto è calcolata l'anticipazione del prezzo nella misura pari al 20%, da erogarsi, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto parte normativa.

3.1 Durata

Il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in n. 885 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori. La realizzazione dell'intervento non può in ogni caso superare il termine del 30.06.2029 stabilito in sede di Convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna.

È autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 del Codice.

3.2 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, in relazione alle prestazioni da eseguire. Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione del prezzo, l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del Codice verrà monitorato non oltre la frequenza semestrale. Le relative

disposizioni sono dettagliate dall'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto parte normativa, a cui si rinvia.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice la stazione appaltante potrà richiedere all'esecutore la realizzazione del capping intermedio per un importo pari a € 5.038.588,37 oltre oneri della sicurezza pari a € 555.048,25 (Cat. OG-12) nel caso in cui i lavori relativi al secondo lotto funzionale non dovessero essere avviati con soluzione di continuità al colmamento del livello III del sito di raccolta, come meglio specificato nell'elaborato "IGL.PE.LF1.GEN.ECO.04-Capitolato speciale d'appalto - Parte Normativa". In tal caso verranno concessi ulteriori 270 giorni naturali e consecutivi.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ex art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste

Proroga del contratto: Qualora la stazione appaltante dovesse richiedere all'esecutore la realizzazione del capping intermedio di cui sopra, il termine di ultimazione verrà prorogato di ulteriori 270 giorni naturali e consecutivi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di cui sopra, è pari ad € **57.639.712,74**.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e seguenti dell'Allegato II.12 al Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

E' fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c), d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e

soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi.

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3-bis del Codice.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente

con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta comunale n.243 del 26 giugno 2025, costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/2011.

Per l'esecuzione delle opere di cui alle categorie OS-1 e OG-3 gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. In caso di RTP o Consorzi ordinari l'iscrizione alla white list deve essere posseduta solo dagli operatori economici che eseguono le attività riconducibili a quelle di cui all'art. 1 comma 53 della L. 6 novembre 2012 n. 190. In caso di Consorzi stabili l'iscrizione alla white list deve essere posseduta dal Consorzio e dai consorziati che eseguono le attività riconducibili a quelle di cui all'art. 1 comma 53 della L. 6 novembre 2012 n. 190.

Sono esclusi inoltre gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che al momento della presentazione della domanda di partecipazione non caricano nel FVOE copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi anche gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3.

Costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici avviene attraverso il FVOE. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3-bis del Codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, i partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese per attività pertinenti con quella

oggetto dell'appalto.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice.

AI fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e al D.M. 120/2014, per lo svolgimento delle lavorazioni rientranti nelle seguenti categorie: OG 12 e OS 1, categoria 4 classe A e categoria 9 classe A.

6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

- a) Possesso di attestazione SOA che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, la qualificazione in categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere come indicate nella seguente tabella:

Cod.	Descrizione	Importo lavori	Importo sicurezza	Importo totale	Classifica
OG-12	Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale	18 423 375,03 €	1 182 457,00 €	19.605.832,03 €	VIII
OS-1	Lavori in terra	11 822 528,69 €	554 178,27 €	12.376.706,96 €	VII
OG-13	Opere di ingegneria naturalistica	6 045 145,44 €	283 364,78 €	6.328.510,22 €	VI
OS-21	Opere strutturali speciali	4 373 832,40 €	205 022,37 €	4.578.854,77 €	V
OG-8	Opere fluviali, di difesa, ...	3 736 755,14 €	175 159,53 €	3.911.914,67 €	V
OG-3	Strade, autostrade, ponti, ...	2 007 441,50 €	94 098,35 €	2.101.539,85 €	IV
OS-20b	Indagini geognostiche	59 231,74 €	2 776,48 €	62.008,22 €	Requisiti art.28 Allegato II.12 D.lgs 36/2023

- b) Aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'Allegato II.12 al Codice. Il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8 del citato Allegato II.12.

Si specifica che le classifiche SOA minime individuate per ciascuna categoria di lavorazioni nella tabella sopra riportata garantiscono la piena e totale copertura finanziaria, tecnica ed economica delle prestazioni, in quanto l'importo massimo nominale di ciascuna classifica — calcolato già nel suo valore di base e a prescindere dall'utilizzo dell'ulteriore incremento premiale del 20% previsto dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 — risulta autonomamente pari o superiore al valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo della quota del quinto d'obbligo di cui all'art. 120, comma 9 del medesimo Decreto.

Per le lavorazioni relative alle Indagini geognostiche di importo pari a € 62.008,22, l'operatore economico deve essere in possesso dell'attestazione SOA Categoria OS-20b, Classifica I o, in alternativa, dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.12, ossia:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente **art. 6.1. lett. a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali di cui al precedente **art. 6.1. lett. b)** deve

essere posseduto dal soggetto esecutore.

Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

Il requisito di qualificazione per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente **art. 6.2. lett. a)** ed il requisito di cui all'art. 6.2 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire. Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. **6.1. lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali di cui al precedente **art. 6.1. lett. b)** deve essere posseduto dalla consorziata esecutrice.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativi

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, utilizzano i requisiti propri ovvero fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ai sensi dell'art. 67 del Codice, inoltre, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi attraverso le seguenti modalità: 1) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; 2) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio, dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, e dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list).

L'ausiliaria deve:

- a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV, Parte V, Libro II del D.Lgs. 36/2023, presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, anche misto, e allega

all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni da eseguire e, in caso di svolgimento di attività riconducibili a quelle di cui all'art. 1 comma 53 della L. 6 novembre 2012 n. 190, essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list).

Il subappaltatore deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e al D.M. 120/2014, per lo svolgimento delle lavorazioni rientranti nelle seguenti categorie: OG 12 e OS 1, categoria 4 classe A e categoria 9 classe A.

A carico del subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del Codice e in coerenza all'allegato II.2-bis.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice ed al Capitolato Speciale.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 102 del Codice:

- Il concorrente si impegna a garantire l'applicazione del/dei contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato dalla stazione appaltante nel presente Disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- Il concorrente si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate con le modalità indicate nella propria offerta
- Il concorrente si impegna ad indicare nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni.

Ai sensi dell'Allegato II.3, inoltre:

- a) Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi

dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- b) Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e fino a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006:
- devono consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal Capitolato speciale, oltre che l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento
- c) Gli operatori con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e fino a 50:
- sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal Capitolato speciale;
 - sono tenuti infine a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal Capitolato speciale.
- d) Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
 - una quota pari al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 sui requisiti generali e cause di esclusione, si applica l'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008; pertanto, l'operatore economico, ai fini dell'esecuzione del contratto, deve essere in possesso della cd. "patente a punti" o documento equivalente ai sensi del citato articolo, ove non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1.152.794,25 costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto incaricato del servizio di tesoreria del Comune di Iglesias codice IBAN: IT92L0101543910 000070698047 con causale "Garanzia provvisoria gara per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione del sito di raccolta nella valle del rio San Giorgio in località "Casa Massidda" – lotto funzionale 1 - CUP E12H20000480001 - CUP: E59D16002030002".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne

disciplinano le rispettive attività

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a una piattaforma operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente

La **fideiussione** deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (oggi D.M. 16 settembre 2022 n. 193).
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) UNI EN ISO 45001 (sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che

costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, il sopralluogo non è obbligatorio.

L'eventuale sopralluogo facoltativo potrà essere richiesto attraverso la sezione messaggistica della piattaforma telematica Sardegna CAT almeno dieci giorni prima della scadenza prevista per la presentazione delle offerte. Non verrà rilasciata alcuna attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 secondo le modalità stabilite dall'Anac.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno **13.10.2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Busta di qualifica - Documentazione amministrativa;
- B – Busta tecnica - Offerta tecnica;
- C – Busta economica - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la documentazione.

La busta A – Documentazione amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione compilata e firmata digitalmente:

1. domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative;
2. DGUE;
3. eventuale procura;
4. garanzia provvisoria;
5. documentazione in caso di avvalimento;
6. documentazione per i soggetti associati;
7. ricevuta versamento Anac;
8. (per gli operatori economici con più di 50 dipendenti) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle

rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

9. Dichiarazione assenza conflitto di interessi partecipante;
10. Dichiarazione assenza conflitto di interessi titolare effettivo;
11. Dichiarazione titolare effettivo;
12. Dichiarazione anti pantouflage;
13. Attestazione rispetto principio DNSH;

15.1 Domanda di partecipazione e procura

La domanda di partecipazione è integrativa del Documento di gara unico europeo e contiene le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'All. A). Nello specifico il partecipante dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. l'insussistenza della condizione di esclusione di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
4. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
5. in caso di avvalimento premiale e di partecipazione alla gara sia dell'impresa ausiliaria che dell'impresa ausiliata, attestazione e dimostrazione da parte dell'impresa ausiliaria che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale dichiarazione, corredata da idoneo supporto documentale ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice;
6. di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;
7. di eseguire le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. e pertanto di essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice;
8. di non versare nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008;
9. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
11. i dati e documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei contratti contenuti nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico;
12. i dati anagrafici del titolare effettivo compilando la relativa dichiarazione mediante l'Allegato;

Dichiarazioni relative all'offerta, alla documentazione di gara ed all'oggetto dell'appalto

13. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere

influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

14. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
15. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
16. il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia fideiussoria ovvero le ulteriori informazioni pertinenti ai sensi del presente disciplinare;

Dichiarazioni relative al CCNL, ai CAM ed alla disponibilità di mano d'opera, mezzi e attrezzature

17. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
18. di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL indicato nel bando di gara
o in alternativa
di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato **nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta economica**, redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del Codice dei contratti e dal relativo allegato I.01, assicurando l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
19. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
20. di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi approvati con d.m. 24 novembre 2025, e con d.m. 5 agosto 2024 come modificato con il decreto correttivo 11.09.2025;
21. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto e dai CAM approvati con d.m. 24 novembre 2025 e con d.m. 5 agosto 2024 come modificato con il decreto correttivo 11.09.2025;
22. (relazione CAM) di impegnarsi a presentare la Relazione di rendicontazione richieste dal cap. 3.1.1. dei CAM approvati con d.m. 24 novembre 2025, e dal d.m. 5 agosto 2024 come modificato con il decreto correttivo 11.09.2025;
23. (personale di cantiere) di impegnarsi a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.), quale ad es. curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti le procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori, come richiesto dal cap. 3.1.2. dei CAM approvati con d.m. 24 novembre 2025;
24. di impegnarsi a presentare al Direttore dei lavori, prima dell'ingresso delle macchine in cantiere, la dichiarazione di conformità delle macchine utilizzate ai sensi dell'art. 3.1.3 del D.M. 24.11.2025;
25. di impegnarsi a presentare al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco dei prodotti indicati dall'art. 3.1.4 del D.M. 24.11.2025;
26. (macchine operatrici) di impegnarsi a impiegare macchine operatrici di fase IV, a decorrere dal 1 gennaio 2026, e di fase V, a decorrere dal 1 gennaio 2028, presentando al direttore dei lavori, 10 giorni prima dell'ingresso delle macchine in cantiere, la dichiarazione di conformità delle macchine utilizzate per la verifica della fase di appartenenza, come richiesto dal cap. 3.1.3. dei CAM approvati con d.m. 24 novembre 2025;
27. (grassi ed olio lubrificanti) di impegnarsi ad impiegare grassi ed oli come richiesto dal cap. 3.1.4. dei CAM approvati con d.m. 24 novembre 2025; e 3.1.6 dei CAM approvati con il d.m. 5 agosto 2024 come modificato con il decreto correttivo 11.09.2025;
28. Di impegnarsi a rifornirsi in impianti con le caratteristiche richieste dal cap. 3.1.2. dei CAM approvati con il d.m. 5 agosto 2024 come modificato con il decreto correttivo 11.09.2025;
29. Di impegnarsi a presentare alla Direzione lavori, i marchi CE e relative dichiarazioni di prestazione (DoP) dei conglomerati bituminosi con l'indicazione dell'intervallo di temperatura, massimo alla miscelazione

e minimo alla consegna, i tabulati di produzione dell'impianto e i documenti di trasporto del conglomerato bituminoso con indicata la temperatura del materiale in uscita dall'impianto, ossia la temperatura di consegna, previste dal cap. 3.1.3. dei CAM approvati con il d.m. 5 agosto 2024 come modificato con il decreto correttivo 11.09.2025;

30. Di impegnarsi a impiegare personale come indicato nel cap. 3.1.4. dei CAM approvati con il d.m. 5 agosto 2024 come modificato con il decreto correttivo 11.09.2025, e presentare al D.L., entro congruo termine dalla data di stipula del contratto, idonea documentazione, attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento sui temi indicati dal criterio, quali curriculum, diplomi, attestati di partecipazione ad attività formative inerenti i temi elencati nel criterio oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori, prevista dal cap. 3.1.4. dei CAM approvati con il d.m. 5 agosto 2024 come modificato con il decreto correttivo 11.09.2025;
31. Di impegnarsi a impiegare macchine operatrici e presentare i relativi documenti in ottemperanza alle prescrizioni di cui al cap. 3.1.5. dei CAM approvati con il d.m. 5 agosto 2024 come modificato con il decreto correttivo 11.09.2025;

Dichiarazioni relative agli obblighi di legalità, trasparenza e conflitto di interessi

32. di accettare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con deliberazione della Giunta comunale n.243 del 26 giugno 2025 allegato alla documentazione di gara;
33. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante allegato alla documentazione di gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
34. di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi come risultante dalla dichiarazione resa mediante il documento allegato alla documentazione di gara;
35. di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", oppure di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice ed inserita all'interno dell'offerta tecnica;

Dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità

36. di rispettare le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
37. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
38. A tal fine, indica gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione appaltante e le generalità persone delegate ad operare sui conti indicati;
39. che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Prefettura, entro 7 giorni;
40. di assumere l'impegno a depositare presso la Stazione appaltante i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, nonché i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto ai fini della verifica da parte dei soggetti indicati dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dichiarazioni relative al trattamento dei dati personali, accesso agli atti e domicilio digitale

41. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
42. di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;

43. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
44. il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005;
45. *[per gli operatori economici transfrontalieri]* indica il domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato dal presente Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.
46. *[in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici]*: di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

Dichiarazioni relative all'utilizzo della Piattaforma

47. di esonerare la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma medesima;
48. di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della Piattaforma o dalla violazione della normativa vigente;

Dichiarazioni specifiche

49. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
50. (in caso di operatori economici con un numero di dipendenti in numero superiore a 50) di inserire nel FVOE, ove non sia già presente, copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
(Oppure)
51. (in caso di operatori economici con un numero di dipendenti in numero superiore a 50) di inserire nel FVOE, ove non sia già presente, l'attestazione dell'avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
52. Di consegnare alla stazione appaltante, in caso di operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e fino a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, e di trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
53. Di consegnare alla stazione appaltante, in caso di operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e fino a 50, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta, e di trasmetterla, entro il medesimo termine, anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
54. Di consegnare alla stazione appaltante, in caso di operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e fino a 50, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68;
55. di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile una quota del 10 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
56. di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'Allegato II.3 al Codice;

57. di garantire in fase di esecuzione il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008;
58. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
59. di mantenere l'offerta irrevocabile e vincolante fino a 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, o fino al termine che verrà differito dalla stazione appaltante;
60. di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
61. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire l'appalto in ottemperanza alle prescrizioni finalizzate al rispetto dei principi DNSH;
62. di fornire tutti i mezzi di prova e le certificazioni di prodotto richieste dal progetto necessarie alla verifica del rispetto dei vincoli DNSH;
63. di assicurare quanto previsto dal progetto per la gestione del cantiere e dei rifiuti e per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali e dei componenti;
64. di conservare le certificazioni di prodotto indicate nel Capitolato speciale;
65. di impegnarsi a riferire in merito all'attuazione del contratto a metà della durata dell'intervento e alla fine dello stesso;
66. di impegnarsi ad avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma di Progetto, così come indicato nell'accordo di concessione del finanziamento;
67. di essere consapevole che la realizzazione dell'intervento non possa in ogni caso superare il termine del 30.06.2029 stabilito in sede di Convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna;
68. di assicurare la tracciabilità nell'utilizzo delle risorse e a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
69. di rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall'amministrazione in merito all'attuazione degli interventi;
70. di assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni
71. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di *Milestone e Target* associati;
72. di aver preso visione dei luoghi (**Ovvero**) di non aver preso visione dei luoghi;
73. di beneficiare di una o più riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, e inserisce le relative certificazioni nel FVOE;
74. di aver effettuato le verifiche riguardo la correttezza della garanzia prodotta;
75. il sito internet, o la PEC del garante, o la piattaforma, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante;
76. *(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico)* gli estremi del conto corrente in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico;
77. di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
78. di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel Disciplinare di gara, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice;
79. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
80. **Sistemi di intelligenza artificiale**
In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare, inoltre:
 - se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- c) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e) del Codice, per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. Il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento, anche se misto.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato all'interno della "Busta Tecnica" – Offerta Tecnica.

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) [Eventuale, in caso di lavori, servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

- a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

- a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

- b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning indicandone i motivi e di impegnarsi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
 - l'autorità e la data di emissione del provvedimento di ammissione al concordato;

- l'autorità e la data di emissione del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
- d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice];
- l'autorità e la data di emissione del provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario);
- e) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile
- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
- g) partecipare in più di una forma [indicare quale] e inserire nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
- h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e di inserire nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce all'interno della **busta B- offerta tecnica**, a pena di inammissibilità dell'offerta, i seguenti documenti:

1. Indice riepilogativo degli elaborati allegati alla Busta Tecnica;

2. Relazione tecnica descrittiva dei criteri A), B), C)

Relazione completa e dettagliata (lunghezza massima: 60 cartelle di formato A4 con carattere ARIAL in formato 12 e margini sinistro e destro posti a cm 2,00 rispettivamente e margine alto a cm 1,70 e margine basso a cm 0,70; qualora l'operatore abbia necessità di utilizzare cartelle in formato A3, si tenga conto che ogni cartella in formato A3 verrà computata come pari a n. 2 cartelle in formato A4.) che dovrà descrivere:

- **Criterio A). Metodologie di esecuzione degli interventi nei Centri di Pericolo (CDP)**

Il concorrente dovrà descrivere le metodologie di esecuzione delle attività di rimozione dei materiali e messa in sicurezza dei CDP, con riferimento alle specifiche condizioni morfologiche, geotecniche e antropiche dei siti, suddiviso in capitoli in base ai seguenti sub criteri di attribuzione dei punteggi:

- Sub-criterio A1: Qualità e innovatività delle tecniche di scavo e rimozione
- Sub-criterio A2: Gestione delle criticità geotecniche: versanti, stabilità, scarpate
- Sub-criterio A3: Modalità di intervento in presenza di manufatti e sottoservizi
- Sub-criterio A4: Coerenza con le condizioni specifiche dei siti e cantierabilità

Il criterio A) è finalizzato ad illustrare con precisione e chiarezza l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento degli interventi nei centri di pericolo.

Sarà considerata migliore quella Offerta tecnica la cui relazione illustrerà in modo più preciso e più esaustivo, la qualità delle tecniche di intervento utilizzate, la loro innovatività e modalità, compresa la gestione delle criticità, tenuto conto delle condizioni specifiche dell'appalto in oggetto e del rispetto del principio del DNSH.

Per ogni sub criterio sopra descritto, saranno valutati la completezza, esaustività e qualità della proposta

- **Criterio B) Gestione della logistica di cantiere e dei trasporti**

Il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione della viabilità di cantiere e del trasporto dei materiali dal CDP al Sito di Raccolta suddiviso in capitoli in base ai seguenti sub criteri di attribuzione dei punteggi:

- Sub-criterio B1: Organizzazione dei flussi e della viabilità di cantiere
- Sub-criterio B2: Riduzione interferenze con viabilità pubblica
- Sub-criterio B3: Misure di mitigazione: polveri, rumore, sicurezza
- Sub-criterio B4: Efficienza e ottimizzazione del ciclo di trasporto

Il criterio B) è finalizzato ad illustrare con precisione e chiarezza l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento dell'organizzazione della viabilità di cantiere e del ciclo dei trasporti.

Sarà considerata migliore quella Offerta tecnica la cui relazione illustrerà in modo più preciso e più esaustivo, le tecniche e le proposte volte a gestire i flussi e la viabilità del cantiere, nonché le soluzioni adottate per garantire il minor impatto dei lavori sulla viabilità e sul contesto ambientale, dal punto di vista delle interferenze, polveri, rumore e sicurezza, ed infine il sistema volto a rendere efficiente il ciclo di trasporto.

Per ogni sub criterio sopra descritto, saranno valutati la completezza, esaustività e qualità della proposta.

- **Criterio C) Metodologie di esecuzione del Sito di Raccolta e delle opere ambientali**

Il concorrente dovrà descrivere le modalità di costruzione del Sito di Raccolta e delle opere di regimazione idraulica e ripristino ambientale suddiviso in capitoli in base ai seguenti sub criteri di attribuzione dei punteggi:

- Sub-criterio C1: Tecniche di realizzazione dei rilevati arginali
- Sub-criterio C2: Gestione idraulica e drenaggio
- Sub-criterio C3: Misure di tutela ambientale
- Sub-criterio C4: Qualità delle soluzioni di ripristino e rinaturalizzazione

Il criterio C) è finalizzato ad illustrare con precisione e chiarezza l'impostazione che il concorrente intende adottare nella realizzazione del centro di raccolta e delle opere ambientali di mitigazione.

Sarà considerata migliore quella Offerta tecnica la cui relazione illustrerà in modo più preciso e più esaustivo, le tecniche innovative utilizzate, nonché la loro efficacia e qualità tenuto conto del rispetto della tutela ambientale.

Per ogni sub criterio sopra descritto, saranno valutati la completezza, esaustività e qualità della proposta.

3. Relazione delle proposte migliorative criteri D), E), F)

Relazione completa e dettagliata (lunghezza massima: 30 cartelle di formato A4 con carattere ARIAL in formato 12 e margini sinistro e destro posti a cm 2,00 rispettivamente e margine alto a cm 1,70 e margine basso a cm 0,70; qualora l'operatore abbia necessità di utilizzare cartelle in formato A3, si tenga conto che ogni cartella in formato A3 verrà computata come pari a n. 2 cartelle in formato A4.) che dovrà descrivere:

- **Criterio D "Criteri premiali ex Allegato II.3"**

Proposte migliorative, vincolanti per il Concorrente in caso di aggiudicazione, rispetto alle prestazioni minime da garantire nella esecuzione del lavoro in appalto suddiviso in capitoli in base ai seguenti sub criteri di attribuzione dei punteggi:

- Sub-Criterio D1: impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali;
- Sub-Criterio D2: assenza, nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006,

ovvero dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

- Sub-Criterio D3: rispetto, nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dei principi della parità di genere e aver adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali.

Il criterio D) è finalizzato ad illustrare con precisione e chiarezza le proposte migliorative che il concorrente ha adottato in termini di impiego o assunzione di giovani e persone con disabilità, assenza di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori, nonché in relazione al rispetto dei principi della parità di genere e alle specifiche misure finalizzate per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere.

Per ogni sub criterio sarà valutata la presenza o meno delle misure adottate..

- **Criterio E “Criteri premiali CAM ex D.M. 24.11.2025 e D.M 5.08.2024 e decreto correttivo 11.09.2025**
Al concorrente verrà assegnato un punteggio premiante qualora dimostri:

- Sub-Criterio E.1: Sistema di gestione ambientale ai sensi dell’art. 3.2.1 dei CAM ex D.M. 24.11.2025
 1. Il possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001
 2. Il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009
- Sub-Criterio E.2: Grassi ed oli lubrificanti ai sensi del D.M. 24.11.2025, D.M. 5.08.2024 e decreto correttivo 11.09.2025
 1. Impegno ad impiegare lubrificanti il cui imballaggio primario in plastica è costituito da percentuali di plastica riciclata postconsumo superiori al 50% in peso come previsto dall’art. 3.1.6.4 e dall’art. 3.2.10.3 del d.m. 5.08.2024 e decreto correttivo 11.09.2025. Sarà attribuito il punteggio in proporzione alla percentuale eccedente il 50%;
 2. Impegno a fornire esclusivamente lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, con marchio Ecolabel (UE). ai sensi dell’art. 3.2.12.1 dei CAM ex D.M. 24.11.2025 ed ai sensi dell’art. 3.2.10.1 dei CAM ex d.m. 5.08.2024 e al decreto correttivo 11.09.2025;
- Sub-Criterio E.3: Macchine e veicoli da cantiere
 1. Impegno ad utilizzare veicoli e macchinari a propulsione e movimento elettrico. Sarà attribuito il punteggio in proporzione alla percentuale di mezzi elettrici utilizzati sul totale dei mezzi utilizzati.

- **Criterio F “Criteri premiali ex art. 108 comma 7 del D.Lgs. 36/2023”**

Il concorrente presenta adeguata documentazione (certificazioni) a comprova del possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) in base al seguente sub criterio di attribuzione del punteggio:

- Sub-Criterio F.1: Possesso della certificazione della parità di genere.

Per il sub criterio sarà valutata quantitativamente la presenza o meno delle certificazioni e/o della documentazione a comprova del possesso del requisito di competenza.

Le relazioni tecniche non dovranno nel loro complesso superare il numero di facciate prescritte. Nel caso di raggruppamenti costituendo gli elaborati tecnici dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

A pena di esclusione tutta la documentazione costituente “offerta tecnica” non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui tempi di esecuzione.

In caso di mancata proposta su uno o più criteri concernenti il valore tecnico, non saranno attribuiti i corrispondenti punteggi relativi al criterio suddetto.

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

4. Contratto di avvalimento: Il concorrente dovrà produrre il contratto di avvalimento in caso di avvalimento premiale.

5. In caso di segreti tecnici/commerciali: L’operatore economico che intende avanzare richiesta di

oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma Sardegna Cat.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- Il ribasso percentuale unico da applicare sull'importo a base di gara per i lavori comprensivo anche dei costi della manodopera (al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dell'Iva), nonché il relativo corrispettivo risultante dall'applicazione del ribasso (al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dell'Iva). Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali dopo la virgola;
- la stima degli oneri di sicurezza aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera;
- la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4 del Codice (in caso di CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante)

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto e il corrispettivo risultante indicato al netto del ribasso risulterà prevalente il ribasso percentuale offerto.

Il ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara per i lavori sull'importo a base di gara si estende e si applica, per la parte a misura, ai prezzi unitari in elenco. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore mediante ribasso unico sull'importo, derivanti dal ribasso offerto costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come elenco dei prezzi unitari; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.

Qualora l'amministrazione dovesse esercitare l'opzione ex art. 120 comma 1 lett. a) del Codice, relativa al "capping intermedio", il ribasso unico percentuale offerto si applicherà, altresì, all'importo previsto nel presente disciplinare per queste lavorazioni.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D	PUNTI Q	PUNTI T
------------------------	--------------	--	-------------------------------	------------	------------	------------

				MAX	MAX	MAX
Metodologie di esecuzione degli interventi nei Centri di Pericolo (CDP)	12	A.1	Qualità e innovatività delle tecniche di scavo e rimozione	3	...	...
		A.2	Gestione delle criticità geotecniche: versanti, stabilità, scarpate	3	...	...
		A.3	Modalità di intervento in presenza di manufatti e sottoservizi	3		
		A.4	Coerenza con le condizioni specifiche dei siti e cantierabilità	3		
Gestione della logistica di cantiere e dei trasporti	12	B.1	Organizzazione dei flussi e della viabilità di cantiere	3	...	
		B.2	Riduzione interferenze con viabilità pubblica	3	...	...
		B.3	Misure di mitigazione: polveri, rumore, sicurezza	4		
		B.4	Efficienza e ottimizzazione del ciclo di trasporto	2		
Metodologie di esecuzione del Sito di Raccolta e delle opere ambientali	18	C.1	Tecniche di realizzazione dei rilevati arginali	6		
		C.2	Gestione idraulica e drenaggio	4		
		C.3	Misure di tutela ambientale	4		
		C.4	Qualità delle soluzioni di ripristino e rinaturalizzazione	4		
Criteri premiali ex Allegato II.3	12	D.1	impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili,		6	

			giovani, con età inferiore a trentasei anni, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali;			
		D.2	assenza, nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ovvero dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al			4

			decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;			
		D.3	rispetto, nei tre anni antecedenti (Vla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dei principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali.(viene assegnato un punto per ogni misura adottata fino ad un massimo di 2 punti)			2
		E.1.1	-possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001;			1
		E.1.2	-possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009			3
“Criteri premiali CAM ex D.M. 24.11.2025 e D.M. 5.08.2024 e decreto correttivo 11.09.2025	12	E.2.1	Impegno ad impiegare lubrificanti il cui imballaggio primario in		2	

			plastica è costituito da percentuali di plastica riciclata postconsumo superiori al 50% in peso come previsto dall'art. 3.1.6.4 e dall'art. 3.2.10.3 del d.m. 5.08.2024 e decreto correttivo 11.09.2025. Sarà attribuito il punteggio in proporzione alla percentuale eccedente il 50%			
		E.2.2	Impegno a fornire esclusivamente lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, con marchio Ecolabel (UE). ai sensi dell'art. 3.2.12.1 dei CAM ex D.M. 24.11.2025 ed ai sensi dell'art. 3.2.10.1 dei CAM ex d.m. 5.08.2024 e al decreto correttivo 11.09.2025			2
		E.3	Impegno ad utilizzare veicoli e macchinari a propulsione e movimento elettrico. Sarà attribuito il punteggio in proporzione alla percentuale di mezzi elettrici utilizzati sul totale dei mezzi utilizzati		4	
“Criteri premiali ex art. 108 comma 7 del D.Lgs. 36/2023”.	4	F.1	Possesso della certificazione della parità di genere.			4
Offerta Economica	30	G.1	Proporzionale al ribasso offerto		30	

Totale	100					
--------	-----	--	--	--	--	--

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari ad almeno 30 punti su 70 per il punteggio tecnico complessivo dell'offerta tecnica.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio discrezionale dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente unico, variabile da 0 (zero) a 1 (uno) dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; i coefficienti sono attribuiti, con un massimo di due cifre decimali, secondo i seguenti parametri di valutazione:

VALORE DEL COEFFICIENTE	GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE	
0	non valutabile	contenuti assenti
0,01 a 0,40	scarsa	Trattazione non sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano una non rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
0,41 a 0,51	sufficiente	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
0,51 a 0,70	Discreta	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi

		e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
0,71 a 0,90	Buona	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi
0,91 a 1	Ottima	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale

Quando agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Qualora nessun concorrente dovesse raggiungere il punteggio massimo previsto per ogni sub criterio "Discrezionale", si applicherà la singola riparametrazione dei punteggi al fine di riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza. La riparametrazione avverrà solo sui singoli sub criteri "Discrezionali".

I coefficienti relativi ai sub-criteri "Discrezionali" di valutazione della Offerta Tecnica sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo le indicazioni di seguito riportate:

1. per ogni sub criterio e per ogni offerta ciascun commissario attribuisce un coefficiente discrezionale compreso fra 0 e 1 utilizzando la precedente griglia di valutazione. Saranno tuttavia ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari;
2. la commissione calcola la media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo;
3. per ogni sub-criterio si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, arrotondati alla seconda cifra decimale, riportando al valore pari a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione);
4. tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub criterio di

valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quel sub-criterio.

Non si procederà alla successiva seconda riparametrazione per normalizzazione in base al criterio di riferimento.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente per l'offerta tecnica sarà determinato dalla somma algebrica dei punteggi definitivi ottenuti per ciascuno dei sub criteri di valutazione.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio quantitativo dell'offerta tecnica

Quanto il punteggio è quantitativo, è attribuito all'elemento un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = valore del concorrente *i*-esimo

A_{max} = valore più conveniente più conveniente

18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

18.5 Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio in base alla seguente formula relativa al metodo "aggregativo compensatore":

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [dove *n* rappresenta il numero di subcriteri di valutazione]

Sarà ritenuta economicamente più vantaggiosa l'offerta che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, dato dalla somma dei punteggi risultanti dalle valutazioni espresse dalla commissione, relative alle offerte tecniche, e da quelli derivanti dall'offerta economica e dall'offerta tempo. Qualsiasi risultato si ottenga effettuando i calcoli per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato fino alla terza cifra decimale.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a *n*. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data della prima seduta telematica verrà comunicata mediante il servizio messaggistica della Piattaforma

Sardegna Cat.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immutabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal Portale. I concorrenti riceveranno comunicazione tramite il Portale sull'avanzamento della procedura.

Le sedute relative alla lettura dei punteggi delle offerte tecniche saranno comunicate ai concorrenti tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 5.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo Anac, e della seguente documentazione amministrativa: garanzia provvisoria e attestazione sul rispetto del principio del DNSH. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, e poi alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della restante documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 24.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione individua gli operatori che, prima della riparametrazione, non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Rup che procederà all'esclusione.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente

(in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara, nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia la somma dei punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lex specialis.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se del caso della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le giustificazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata ai sensi del paragrafo 20;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche n. 2 concorrenti partecipanti sorteggiati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, e all'eventuale segnalazione all'ANAC, in presenza delle condizioni di cui all'art. 96 comma 15 del D.Lgs. 36/2023.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;
- l'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo (se aggiudicatario risulterà un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi);
- tutti i documenti necessari per l'avvio dell'appalto.

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'aggiudicatario deve trasmettere, inoltre, alla stazione appaltante:

- le polizze di assicurazione previste dall'art. 38 del Capitolato speciale;
- i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. Nei contratti di sub-appalto

o nei sub-contratti comunicati è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'Allegato II-2-bis del Codice.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle Piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la Piattaforma, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al

Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Sardegna.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.